

Oggetto: **CONVENZIONE CON I COMUNI DELL'ALTA VAL DI NON PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA CONTRIBUTO ANNO 2016.**

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 15 luglio 2013 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la concessione di contributi alle associazioni sportive/culturali dell'Alta Val di Non, tra i Comuni di Amblar, Cavareno, Don, Fondo, Malosco, Romeno, Ronzone, Ruffrè / Mendola e Sarnonico e che la stessa convenzione prevedeva:

- ✓ Che il Comune di Ronzone viene individuato quale capofila e provvederà a versare i contributi alle associazioni richiedenti e a riscuotere le quote dai Comuni convenzionati;
- ✓ Che i Comuni aderenti concorrono alle spese per il fondo nella misura di 6,00.= Euro per residente che, per il periodo 2013-2015, viene calcolato sulla base dei residenti alla data del 31 dicembre 2011;
- ✓ la costituzione di un tavolo di Sindaci per definire le modalità e criteri per l'erogazione dei contributi;
- ✓ che la durata della convenzione è fissata fino al 31.12.2015;

Vista ora la deliberazione del Consiglio comunale n. 34 di data 31.08.2016 avente ad oggetto l'approvazione dello schema di convenzione (comprensiva dell'allegato I, popolazione residente al 31.12.2015 e allegato II, – Modalità di presentazione delle domande) per la concessione di contributi alle associazioni sportive/culturali dell'Alta Val di Non, tra l'Unione dei Comuni Alta Anaunia, i Comuni di Fondo, Amblar-Don e Ruffrè-Mendola per il periodo 2016-2018;

Considerato che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della convenzione approvata con la richiamata deliberazione consiliare n. 34 di data 31.08.2016, il Tavolo dei Sindaci in data 14 novembre 2016, ha autorizzato la ripartizione dei contributi a favore delle Associazioni aventi attività di interesse per l'intero territorio e che la Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia con propria deliberazione n. 177/2016, ha preso atto di tali decisioni erogando la somma complessiva di € 38.994,00 come di seguito specificato:

ASSOCIAZIONE	IMPORTO CONCESSO ANNO 2016
Sci club fondisti Alta Val di Non-Cavareno	4.500,00
Hockey Fondo Val di Non – Fondo	9.500,00
Associazione calcio Alta Anaunia – Cavareno	9.500,00
Società Podistica Novella – Fondo	3.500,00
Ass. Sportiva dilettantistica Arrampicavareno –Cavareno	500,00
Unione sportiva Ruffrè-Mendola	3.000,00
Centro Tennis 2000 Alta Val di Non – Cavareno	994,00
Kino Centro danza Ronzone	3.000,00
ASD Rugby cedroni Val di Non – Romeno	500,00
ASD Sarnonico	500,00
Coro Roen-Don	500,00
Corpo bandistico comune di Romeno	1.000,00
Corpo bandistico comune di Fondo	1.000,00
Filodrammatica Amicizia – Romeno	750,00
Coro San Romedio Anaunia	500,00
Comitato Charta della Regola	250,00
TOTALE GENERALE	38.994,00

Vista ora la nota dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia di data 04 aprile 2017, acquisita al protocollo del Comune di Fondo in data 04.04.2017 n. 2342, con la quale ha comunicato le quote a carico degli Enti aderenti, calcolate in € 6,00 per ogni abitante al 31.12.2015 e quindi per il Comune di Fondo, pari ad un importo di € **8.760,00** (1.460 abitanti);

Ritenuti pertanto sussistenti i presupposti per autorizzare la liquidazione a favore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia della quota a carico del Comune di Fondo:

Riscontrata la disponibilità al capitolo 4710/5 del bilancio di previsione 2017 sull'impegno effettuato con la deliberazione n. 34 di data 31 agosto 2016 sopraccitata;

Preso atto che in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 40 di data 3 aprile 2017, modificata con la deliberazione n. 134 di data 28.07.2017, con la quale sono stati affidati ai Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del Comune di Fondo per l'anno 2017 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2017, la competenza ad assumere l'atto in questione è rimasta in capo alla Giunta comunale;

Constatato che l'articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni;

Visti i pareri con osservazioni in ordine alla regolarità tecnico amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 da ultimo modificata con la L.R. 15 dicembre 2015, n. 31 nonché l'attestazione di copertura finanziaria espressa ai sensi dell'articolo 31 della L.R. 04.01.1993, così come modificato dalla L.R. 23.10.1998, n. 10 da ultimo modificata con la L.R. 15 dicembre 2015, n. 31;

Acquisite le osservazioni evidenziate nei pareri, rilevando che le stesse non rilevano ai fini della legittimità del provvedimento e del bilancio stesso, precisando che rientrano nelle competenze dell'organo politico le modalità di erogazione dei contributi già autorizzati dal Consiglio comunale anche in deroga a convenzioni stipulate;

Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 16 maggio 1994 e da ultimo modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data 25 giugno 2015;

Vista la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, da ultimo modificata con la L.R. 15 dicembre 2015, n. 31;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di dare atto che con delibera del Consiglio comunale n. n. 34 di data 31.08.2016, esecutiva, il Comune di Fondo ha aderito ed approvato la Convenzione con i Comuni dell'Alta Val di Non per i contributi alle associazioni culturali e sportive per il periodo 2016-2018.
2. Di prendere atto dell'elenco delle Associazioni beneficiarie e del riparto delle quote a carico di ogni ente, come da nota e delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 177/2016, giunte al protocollo comunale n. 2342 del 04.04.2017.
3. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento trova imputazione al capitolo 4710/5 del bilancio di previsione 2017 sull'impegno effettuato con la deliberazione n. 34 di data 31 agosto 2016 sopraccitata.
4. Di liquidare, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di cui al punto 1, a favore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, la somma di euro **8.760,00** quale quota per l'anno 2016.
5. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 54, comma 2, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 da ultimo modificata con la L.R. 15 dicembre 2015, n. 31.
6. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo comunale ed alla pubblicazione all'albo telematico, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 4.01.1993, n. 1 modificato dall'articolo 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.
7. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi:
 - Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.;
 - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:

ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.